

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2097 DEL 16/12/2022

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA PER LO SVOLGIMENTO DI STAGE, AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA, PRESSO U.O.C. DERMATOLOGIA DELL'OSPEDALE DI VICENZA- DOTT. MAY LEE MARCO.

Proponente: UOS FORMAZIONE
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 2189/22

Il Dirigente Referente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università di Parma ha chiesto, con nota agli atti, la stipula della convenzione individuale per lo svolgimento di attività professionalizzante ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Marco May Lee, iscritto al 3° anno della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia dell’Ateneo medesimo, che frequenterà l’UOC di Dermatologia dell’Ospedale di Vicenza.

In merito alla formazione medico specialistica, la Regione del Veneto con DGR n. 417 del 12/04/2022, punto R) ha confermato che l’instaurazione di rapporti con Atenei di altra Regione, finalizzati alla frequenza delle strutture aziendali da parte di medici specializzandi, deve essere formalizzata da apposita convenzione, la quale è soggetta al rilascio di preventivo nulla osta dell’Area Sanità e Sociale.

Tenuto conto delle disposizioni di cui sopra, questa Azienda con nota prot. n. 123442 del 30.11.2022 ha chiesto ai competenti Uffici Regionali il rilascio di nulla osta per la stipula della convenzione in oggetto.

La Direzione Risorse Umane del SSR Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto, con nota prot. n. 127001 del 12.12.2022, ha espresso nulla osta alla stipula dell’accordo individuale, nel testo concordato con l’Ateneo richiedente.

Ricordato che:

- la formazione dei medici specialisti è disciplinata dal Titolo VI del D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE;
- in conformità a quanto disposto dall’art. 43 del richiamato D.Lgs 368/99, con il decreto interministeriale 68/2015 di “Riordino delle Scuole di specializzazione di area sanitaria” sono state individuate le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

Ricordato, inoltre, che con decreto interministeriale 402/2017 è stato sancito il principio di esclusività delle strutture/UOC che fanno parte della rete formativa delle scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Premesso quanto sopra, preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore dell’UOC di Dermatologia, Dott. Luigi Naldi, si propone l’approvazione della convenzione con l’Università di Parma per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Marco May Lee, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente Referente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione individuale con l'Università di Parma per lo svolgimento di attività formativa ed assistenziale extra rete formativa del Dott. Marco May Lee, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di incaricare l'UOS Formazione di predisporre gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE INDIVIDUALE FRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA - SCUOLA
DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA E L'AZIENDA ULSS 8
BERICA PER LA FREQUENZA PRESSO LA STRUTTURA AI FINI DELLA FORMAZIONE
SPECIALISTICA.**

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA, (P.I. 00308780345), di seguito denominata
Università, con sede legale in Via Università n. 12 Parma, nella persona del Rettore
Paolo Andrei, nato a Parma il 10/10/1962;

E

Azienda ULSS 8 Berica, con sede a Vicenza, Viale Rodolfi n. 37, C.F./P.IVA
02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bona-
vina nata a Palmi (RC) il 19/05/1957, domiciliata, ai fini della presente Convenzione,
presso la sede della medesima;

P R E M E S S O

- che ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D. Lgs. 368/99, le attività teoriche e pratiche
dei medici in formazione specialistica sono preventivamente determinati dal Consi-
glio della Scuola di Specializzazione all'inizio del periodo di formazione, in conformità
agli ordinamenti e regolamenti didattici;

- che l'art. 19 del Regolamento Scuole di Specializzazione, pubblicato con DRD n.
3515/2015 prot. n. 110268 del 10/12/2015 consente ai fini della formazione dei me-
dici specialisti di avvalersi delle strutture di specialità diverse da quelle facenti parte
della rete formativa per lo svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e di
tirocinio previsti dall'ordinamento didattico della Scuola di specializzazione
in DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA;

- preso atto del D.I. 68 del 04/02/2015, che definisce gli ordinamenti delle scuole di
specializzazione di area sanitaria;

- che ai sensi del D.I. N. 402 del 13/06/2017 l'attività formativa professionalizzante ed i tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate da apposite motivate convenzioni e devono essere redatti progetti formativi individuali; qualora la struttura risulti già facente parte della rete formativa di una scuola di specializzazione di altro Ateneo, il rapporto convenzionale sarà di tipo individuale ed in deroga nonché subordinato anche alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura.

Preso atto del verbale del consiglio della scuola di specializzazione in DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA del 03/10/2022 con il quale si autorizza il medico Dott. MAY LEE Marco nato il 10/04/1992 C.F. MYLMRC92D10D488J residente a Terre Roveresche, in formazione specialistica in DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA che necessita di acquisire competenze sull'attività svolte nella U.O.C. Dermatologia dal 09/01/2023 al 26/05/2023;

- che le strutture della rete formativa non consentono una completa acquisizione delle competenze assicurate presso la sede;

- che il potenziale formativo della struttura sanitaria sede della U.O.C. Dermatologia è in grado di accogliere ulteriori medici in formazione specialistica rispetto coloro i quali stanno già frequentando le medesime strutture.

STABILITO:

che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Convenzione, tra le Parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso:

ART. 1

L'Azienda ULSS 8 Berica, denominata d'ora in poi "soggetto ospitante", tenuto conto del potenziale formativo della struttura sanitaria e del numero dei medici in formazione specialistica che frequentano tale struttura, mette a disposizione dell'Università degli Studi di Parma, per le esigenze formative del medico Dott. MAY LEE Marco iscritto alla scuola di specializzazione in DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA, gli spazi e le attrezzature, i servizi e i laboratori della sede Unità Operativa di Dermatologia, l'attività professionalizzante e di tirocinio disciplinata dalla presente convenzione si svolgerà dal **09/01/2023 al 26/05/2023** e potrà essere prorogata previo accordo scritto fra le parti e accettazione del medico in formazione specialistica. L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione.

ART. 2

1. L'utilizzazione degli spazi, delle attrezzature, dei servizi e dei laboratori di cui all'art. 1 per l'attività di formazione deve avvenire nei modi e nei limiti fissati dalle normative universitarie in materia ed in particolare secondo il programma formativo, previsto dal successivo art. 3, del medico in formazione specialistica che accede alle strutture messe a disposizione dal soggetto ospitante.

2. Il soggetto ospitante assicura al medico in formazione specialistica che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, nei giorni di effettiva presenza (con tariffa a pasto definita per i soggetti esterni, costo pieno) e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

ART. 3

1. Il Consiglio della Scuola di Specializzazione definisce ed aggiorna il programma

formativo che dovrà essere seguito da ciascun medico in formazione specialistica in DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA per il periodo in cui lo stesso viene ospitato presso la struttura e ciò al solo fine dell'acquisizione delle competenze altrimenti non acquisibili all'interno della "rete formativa".

2. Compete al Consiglio della Scuola definire per ciascun specializzando il relativo programma formativo.

ART. 4

1. Il soggetto ospitante si impegna a verificare, attraverso il proprio personale appositamente preposto, le attività effettuate dallo specializzando con specifico riferimento al programma formativo, mediante la tenuta di un apposito libretto personale di formazione. Lo specializzando è tenuto a riportare dettagliatamente numero e tipo di attività svolta sui registri appositamente predisposti che vengono firmati anche dal personale appositamente preposto.

2. Al termine del periodo di frequenza, il soggetto ospitante si impegna a produrre all'Università idonea documentazione certificante le attività formative svolte dal medico in formazione specificando la tipologia e il numero delle attività effettivamente eseguite.

ART. 5

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico-pratica programmata svolta dai medici in formazione specialistica che hanno sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37, d.lgs. 368/99, sono a carico del soggetto ospitante secondo quanto previsto dall'art. 41 c. 3, d.lgs. 368/99 e successive modificazioni. Il medico in formazione specialistica provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per l'eventuale colpa grave.

2. In caso di infortunio, lo Specializzando è tenuto, nel più breve tempo possibile, ad informare il Soggetto ospitante e la Scuola di specializzazione che provvederanno a porre in essere tutti gli adempimenti previsti presso le strutture competenti.

ART. 6

1. Il Responsabile della formazione del medico in formazione specialistica è la Prof. Feliciani Claudio (Coordinatore della Scuola di Specializzazione in DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA - Università degli Studi di Parma).

2. L'attività professionalizzante presso il soggetto ospitante si svolge sotto la guida di un medico specialista appartenente alla struttura.

ART. 7

La presente convenzione costituisce quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico. Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. B) della Tariffa – parte II del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente

L'imposta di bollo sarà assolta in modo virtuale su autorizzazione della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, protocollo n. 10241/97 del 22/08/1997.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

ART. 8

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla validità, interpretazione, ed esecuzione della presente convenzione il foro competente è in via esclusiva quello di Vicenza.

ART. 9

Ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003), così come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 (adeguamento al Regolamento U.E. n.2016/679)

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia, ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Ove necessario, la struttura ospitante, quale titolare del trattamento, designerà i medici in formazione specialistica dell'Università di Parma quali persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679; i designati-incaricati al trattamento, agiranno secondo le istruzioni impartite dal titolare e sotto la sua responsabilità. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite loro secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

ART. 10

1. Agli specializzandi, in base al D.Lgs. 81/08, viene garantita la formazione in materia di sicurezza fino al rischio medio dall'Università degli Studi di Parma. La Formazione Specifica dell'attività svolta sarà a carico dell'ente ospitante.

2. Il soggetto ospitante effettuerà la sorveglianza sanitaria agli specializzandi in funzione degli specifici rischi a cui sono esposti nello svolgimento dell'attività.

3. Sarà cura del soggetto ospitante fornire agli specializzandi le informazioni necessarie a conoscere i rischi professionali a cui sono esposti anche in relazione alla attività e alle misure di prevenzione e sicurezza adottate da parte dell'Ente, nonché a fornire gli eventuali dispositivi di protezione individuali con l'eventuale addestramento per i DPI salvavita.

4. Gli specializzandi sono tenuti ad adottare, comportamenti che tutelino la salute e la sicurezza personale, dei Dipendenti dell'Ente e dell'ambiente, secondo le istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa o dal Tutor o altra figura preposta.

Il Rettore dell'Università degli studi di Parma

Paolo Andrei

Direttore Generale Azienda ULSS 8 Berica

Maria Giuseppina Bonavina